



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 Reg. delib.
del 18/09/2024

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE, AI SENSI DELL' EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005) - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DICIOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **21:35** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Vice Sindaco</i>	<i>SEGGIO Salvatore</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>PICCININI Paolo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario comunale ***Daniele Bellomo.***

Il **Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota, recepita al protocollo n. 14377 del 10/09/2024, con la quale il Comune di Inverno e Monteleone (PV) chiedeva di poter utilizzare la dipendente Bassani Cristina, Area Istruttori, Agente di Polizia Locale, per n. 3 ore settimanali dal 15/09/2024 fino al 31/12/2025, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

- l'art 1 comma 557 -della legge n. 311/2004 che dispone:" I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557. Della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
- le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le Unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che consente l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per i periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione. La convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa

articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto;

Dato atto che il Responsabile del Servizio 4 -Polizia Locale al quale la dipendente interessata è assegnato, ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in data 13/09/2024 (allegato al presente atto);

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31/12/2025, salvo eventuali modifiche da concordare fra i due Enti e la dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

Appurato che la prestazione lavorativa richiesta non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Casteggio e non interferisce con i compiti istituzionali del dipendente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di autorizzare l'assegnazione presso il comune di Inverno e Monteleone (PV) della dipendente Bassani Cristina, Area Istruttori, Agente di Polizia Locale, per n. 3 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2025.

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub A) tra il Comune di Casteggio (PV) e il Comune di Inverno e Monteleone ai sensi dell'art. 1 - comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territorialmente competenti e al Comune di Inverno e Monteleone (PV) per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Lorenzo VIGO)

Il Segretario Comunale
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate